



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 111
Operativa

OGGETTO: **Polizia giudiziaria e di sicurezza.**

Stalking e violenza di genere.

Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”.

Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino prot. n. 6197/13/SP del 13.12.2013.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 47/09, 59/09, 60/09 e 97/13.

Con la presente circolare si illustrano le principali innovazioni normative di cui alla legge n.119/2013, coordinata con il decreto legge n. 93/2013, corredata dalla modulistica necessaria per i nuovi adempimenti anche in relazione a quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Torino.

Art. 1 Legge n. 119/13 con riferimento all'art. 61 c.p. (circostanze aggravanti comuni)

In materia di *maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori*, in sede di conversione è stato soppresso il secondo comma dell'art. 572 e il numero 3^{sexies} dell'art. 628, c. 3, configurando una nuova circostanza aggravante comune inserita con il nuovo numero 11^{quinquies} all'art. 61 c.p. nel caso di delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, nonché il delitto di maltrattamenti, commessi “in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

In buona sostanza, l'ambito di applicazione dell'aggravante riguarda non solo l'età della vittima, ma anche l'età del testimone e quindi anche la minore età di quest'ultimo comporta l'aggravio sanzionatorio.

Si tratta del riconoscimento giuridico e del rilievo penale della “cosiddetta violenza assistita”, a cui viene sottoposto il minore, solitamente in ambito familiare, ma non solo, in danno di figure parentali quali i genitori, fratelli, sorelle, conviventi.

In ordine allo stato di gravidanza, l'aggravante è limitata alla vittima del reato e non anche alla sua eventuale qualità di testimone; in caso di stato di gravidanza non palesato, ma successivamente dichiarato, per quanto obiettivamente complesso è necessario che gli operatori assumano da parte della vittima la dichiarazione che quest'ultima aveva portato a conoscenza l'aggressore delle proprie condizioni.

Si noti che, per quanto riguarda il reato di atti persecutori di cui all' art. 612^{bis} c.p., non pare applicabile la nuova fattispecie dell'art. 61, n. 11^{quinquies},c.p., in quanto lo stalking è reato contro la libertà morale e non contro la libertà personale.

La legge di conversione è autonomamente intervenuta anche sull'aggravante di cui all'art. 609 *ter*, n. 5, c.p. innalzando la soglia di età della vittima della violenza sessuale dell'ascendente, del genitore o

del tutore da sedici a diciotto anni, nonché sulla disposizione di cui al art. 609^{decies} c.p. ⁽¹⁾, estendendo l'obbligo di comunicazione al Tribunale per i minorenni anche all'ipotesi in cui si proceda per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori commessi in danno di minori o commessi da un genitore di un minore ai danni dell'altro genitore.

Un'ulteriore ipotesi di aggravante, ma di carattere speciale perché riferita al solo delitto di cui all'art. 609^{ter} c.p., è configurabile allorché il fatto di violenza sessuale sia commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (art. 609^{ter}, comma 1, numero 5^{quater} c.p.). Nel caso di specie si tratta del riconoscimento anche dei rapporti "di fatto", che prescindono dall'esistenza di una convivenza.

Art. 1 Legge n. 119/13 con riferimento all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori e maltrattamenti)

Per i reati di *stalking* (art. 612^{bis} c.p.) e *maltrattamenti in famiglia* (art. 572 c.p.) è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lettera 1^{ter}, c.p.p.).

Per quanto attiene le circostanze aggravanti di cui all'art. 612^{bis}, comma 2, c.p., la legge di conversione estende l'aggravamento della pena già previsto in caso di pregresse relazioni affettive tra lo stalker e la vittima all'ipotesi in cui il rapporto di fatto sussista nell'attualità, quindi la circostanza trova applicazione anche qualora il fatto persecutorio sia commesso da persona tuttora "legata affettivamente alla vittima".

Nell'ambito di applicazione dell'aggravante rientrano le condotte che si concretizzano con l'invio di sms o di posta elettronica, l'uso di social network, nonché la divulgazione di filmati ritraenti rapporti sessuali tra la vittima ed il reo.

In sede di conversione del decreto legge è stata ripristinata la revocabilità della querela per *stalking*, ma solo in sede processuale; è invece prevista l'irrevocabilità della querela se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate (art. 612, c. 2, c.p.).

La legge di conversione è intervenuta anche sul reato di minacce (art. 612 c.p.) con l'aumento della pena pecuniaria (multa) per l'ipotesi semplice, oggi stabilita fino a euro 1.032,00.

Art. 1 Legge n. 119/13 con riferimento all'art. 11 del D.L. n. 11/09 (sostegno delle vittime)

Viene ampliato l'obbligo per le Forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di maltrattamenti, violenza sessuale, riduzione in schiavitù e prostituzione minorile di fornire tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio. Il materiale informativo che viene consegnato alla persona offesa è reperibile sul sito della Polizia Municipale/Settore sicurezza urbana/Violenza di genere/Stalking oppure il volantino già predisposto a suo tempo dalla Questura di Torino (vds. allegato alla circolare del corpo n. 60/2009).

Art. 2 Legge n. 119/13 con riferimento art. 101 c.p.p. (difensore della persona offesa)

La novella legislativa, modificando l'art. 101 c.p.p., ha ampliato le informazioni che devono essere date dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero alla persona *offesa del reato generico* e alla persona *offesa del delitto commesso con violenza alla persona* (a tal proposito sono stati predisposti rispettivamente i mod. PG 71/13 e PG 71^{bis}/13). Al momento dell'acquisizione della notizia di reato, il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria devono informare la persona offesa di avvalersi della facoltà di nominare un difensore e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, dando così attuazione alla Direttiva UE 2012/29.

(1) *Comunicazione dal tribunale per i minorenni.*

La procura della Repubblica di Torino nella propria circolare esplicativa evidenzia inoltre : “Per quanto riguarda le persone offese da delitti commessi con violenza alla persona, la legge ha stabilito, ai commi 2 bis e 4 bis dell’art. 299 c.p.p.⁽²⁾, che la revoca o sostituzione delle misure previste dagli artt. 282 bis c.p. (allontanamento dalla casa familiare), 282 ter c.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), art. 283 c.p. (custodia cautelare in luogo di cura), 284 c.p. (arresti domiciliari), 285 c.p. (custodia cautelare in carcere), 286 c.p. (custodia cautelare in luogo di cura). debba essere comunicata, a cura della Polizia Giudiziaria, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questi, alla persona offesa.

...omissis...

Si evidenzia che nelle sopraccitate circostanze il modulo dovrà essere notificato solo quando la persona offesa presenti querela e/o denuncia e/o esposto. Inoltre il domicilio eletto dalla persona offesa, se richiesto, dovrà essere comunicato al difensore dell’indagato.

Per la ricezione della denuncia/querela/esposto è stato predisposto il nuovo modello PG 70/13⁽³⁾.

Art. 2 Legge n. 119/13 con riferimento art. 266 c. 1 c.p.p. (intercettazioni)

Introduce la possibilità di procedere all’intercettazione di conversazioni e comunicazioni per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. quale mezzo di ricerca della prova.

Art. 2 Legge n. 119/13 con riferimento art. 282bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare)

In presenza del delitto di lesioni personali volontarie in pendenza di provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.), per l’adozione di misure coercitive e nelle sole ipotesi in cui il reato sia procedibile d’ufficio o comunque aggravato, l’esecuzione della misura può avvenire anche con le modalità previste dall’art. 275bis c.p.p.⁽⁴⁾ per garantire il rispetto degli arresti domiciliari e cioè con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (es. braccialetto elettronico). La misura è consentita anche per il reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.).

Art. 2 Legge n. 119/13 con riferimento art. 350 c. 1 c.p.p. (sommarie informazioni)

È stata esclusa la possibilità di assumere le sommarie informazioni dalla persona sottoposta ad indagini se la stessa è stata oggetto del provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384bis c.p.p.).

Art. 2 Legge n. 119/13 con riferimento art. 351 c. 1ter c.p.p. (escussione di minore)

Nel caso di escussione di un minore nei procedimenti previsti dagli artt. 572, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinqies, 601, 602, 609bis, 609quater, 609quinqies, 609octies, 609undecies e 612bis, del codice penale, a polizia giudiziaria è tenuta ad avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero.

Art. 2 Legge n. 119/13 con riferimento art. 384bis c.p.p. (allontanamento d’urgenza dalla casa familiare)

(2) Revoca o sostituzione delle misure.

(3) Mod. PG 70/13 ” Verbale di ricezione di denuncia-querela” (artt. 336 e 337 c.p.p. con le modifiche introdotte dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito con Legge 15 ottobre 2012, n. 119).

Riguardo la previsione dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, poiché con la legge di conversione sono stati inseriti maggiori dettagli, con la nota in oggetto la Procura della Repubblica di Torino evidenzia che: *la norma in questione prevede, infatti, che Ufficiali ed agenti di P.G. abbiano facoltà di disporre, solo previa autorizzazione del P.M. (scritta oppure orale con conferma per iscritto o per via telematica), l'allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o., nei confronti di chi è colto in flagranza di tutti i delitti previsti dalla norma dell'art. 282 bis comma 6 c.p.p., quando vi siano fondati motivi di ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.*

La Polizia giudiziaria deve contestualmente e senza ritardo adempiere all'obbligo di informazione ex art. 11 D.L. 23.2.2009 n. 11.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 385 e segg. c.p.p.⁽⁵⁾; si osservano le disposizioni di cui all'art. 381 comma 3 c.p.p.⁽⁶⁾; della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

La Polizia giudiziaria dovrà, dunque, redigere un verbale (vds. mod. PG 73/13) del tutto analogo al verbale di arresto che riporti l'eventuale nomina del difensore di fiducia (procedendo, in mancanza, alla nomina del difensore d'ufficio), l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'allontanamento è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato (motivazione sulla flagranza e sul pericolo di reiterazione delle azioni con pericolo per la vita e l'integrità della p.o.) allegando, altresì, il verbale che raccoglie la dichiarazione di querela (vds. mod. PG70/13) per le ipotesi di lesioni personali aggravate e procedibili a querela quali, ad es., le lesioni con durata della malattia inferiore ai 20 giorni commesse ai danni di persona della famiglia, documentazione medica relativa alle lesioni, documentazione fotografica e le eventuali s.i.t. di persone informate sui fatti che siano state identificate ed escuse nel corso dell'intervento.

Si segnala che la querela potrà esser raccolta anche da un Agente di P.G. presente nel luogo: l'art. 384 bis c. 2 c.p.p. richiama, infatti, espressamente l'art. 381 c. 3 c.p.p., che ammette l'eccezione con riferimento all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

La Polizia giudiziaria provvederà anche, ex art. 387 c.p.p.⁽⁷⁾, ad avvisare i familiari della persona allontanata.

Occorrerà evitare di procedere all'allontanamento ex art. 384 bis c.p.p. per le ipotesi di lesioni aggravate (con malattia non superiore ai 20 giorni e commesse ai danni di ascendente o discendente), ipotesi che il Legislatore ha lasciato alla competenza del Giudice di pace; ciò in quanto non è consentito al G.d.P. procedere in materia di libertà personale (si legga art. 2 L.vo 274/2000).

Il verbale di allontanamento dalla casa familiare dovrà essere trasmesso entro gli stessi termini previsti per il verbale di arresto, a pena di inefficacia, ed allo stesso ufficio di questa Procura che riceve i verbali di arresto.

Nel corso della compilazione degli atti la polizia Giudiziaria dovrà tenere conto del disposto dell'art. 350 comma 1 c.p.p. che fa divieto di assumere sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'art. 384 c.p.p. o sia stato allontanato ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p..

La Polizia Giudiziaria dovrà avere cura di procedere anche a richiedere all'allontanato di eleggere domicilio ex art. 161 c.p.p. e di fornire un recapito telefonico e ciò al fine di rendere agevole la citazione del soggetto per l'udienza di convalida o per il giudizio direttissimo, citazione che dovrà poi essere curata dalla stessa Polizia giudiziaria che ha proceduto all'allontanamento.

Contestualmente, la polizia Giudiziaria provvederà ad avvisare l'allontanato del fatto che egli sarà interrogato sui fatti dal Giudice delle Indagini Preliminari o dal Giudice del dibattimento nei tempi previsti dalla Legge.

(4) Particolari modalità di controllo

(5) Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze.

(6) Arresto facoltativo in flagranza: c.3. *Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.*

(7) Avviso dell'arresto o del fermo ai famigliari.

Contestualmente, la Polizia Giudiziaria darà alla persona offesa gli avvisi di legge (vds. mod. PG 71ter/13).

Dopo l'esecuzione del provvedimento di allontanamento, il Pubblico Ministero dovrà avere cura di dare conferma scritta della autorizzazione all'allontanamento, ove non lo abbia fatto contestualmente alla sua esecuzione in termini brevissimi e, comunque, prima di procedere alla richiesta di convalida al G.I.P. o di procedere al rito direttissimo.

A tal fine, in occasione dell'allontanamento, la Polizia Giudiziaria avrà cura di chiedere alla persona offesa se l'episodio che ha determinato l'intervento sia stato episodio isolato o se, viceversa, si inserisca in un contesto di altre condotte simili.

Nel primo caso, il pubblico Ministero potrà procedere con rito direttissimo, nel secondo caso sarà più opportuna una richiesta di convalida dell'allontanamento al G.I.P. che consentirà un successivo approfondimento dei fatti. In quest'ultimo caso, il P.M. di turno provvederà, dopo la convalida, alla trasmissione del fascicolo al Coordinatore del Gruppo Specialistico FASCE DEBOLI per la rassegnazione.

Inoltre, la polizia giudiziaria deve provvedere senza ritardo a fornire alla vittima le informazioni ed i recapiti dei centri antiviolenza presenti sul territorio e tale indicazione è contenuta nel mod. PG 71 ter/13 di informativa alla vittima del reato.

Art. 2 Legge n. 119/13 con riferimento artt. 384bis e 449 c.p.p. (giudizio direttissimo)

La legge di conversione ha configurato una speciale ipotesi di giudizio direttissimo, prevedendo che su disposizione del Pubblico Ministero la Polizia Giudiziaria provveda a citare l'imputato per il giudizio speciale entro le successive 48 ore, salvo che pregiudichi gravemente le indagini.

Art. 2 Legge 119/13 con riferimento al D.L.vo n. 274/2000 (competenza penale del G.d.P.)

E' stata sottratta alla competenza del Giudice di Pace la fattispecie di lesioni personali volontarie perseguibili a querela quando il reato è commesso ai danni del convivente ovvero di uno dei soggetti indicati nel secondo comma articolo 577 c.p. (coniuge, fratello, sorella, padre o madre adottivi, figlio adottivo, affine in linea retta).

Art. 3 Legge n. 119/13 (misure di prevenzione per condotte di violenza domestica)

L'articolo 3 introduce una nuova ipotesi di ammonimento adottato dal Questore, quale misura di prevenzione per le condotte di violenza domestica.

Per la chiarezza del contenuto si riporta integralmente l'articolo della Legge in commento. A tal fine è stato predisposto il nuovo modello PG 72/13 circa la richiesta di ammonimento.

Art. 3 Legge n. 119/13, misure di prevenzione per condotte di violenza domestica

- 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui agli articoli 581, 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi, ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.***
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal***

presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonizione l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
 4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonizione di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
 5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581, 582 C.P. nell'ambito della violenza domestica di cui al comma uno del presente articolo.
- 5bis. Quando il questore procede all'ammonizione ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, della L. 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto e dal presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5 finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Come già indicato nella circolare del corpo n. 60/09 si ribadisce che le attività di polizia giudiziaria, riferite a quanto qui in argomento, debbano essere preferibilmente condotte o comunque trovino la necessaria e costante assistenza in tema di supporto, competenza conoscitiva e professionalità, a cura e presso Reparti specializzati del Corpo e, segnatamente, presso il Nucleo di Prossimità in quanto specificamente delegato dal Comando, ivi comprendendo al riguardo tutte le necessarie attività di collegamento, in ordine al reato in esame, con le Forze di Polizia dello Stato (Questura, in primis).

Sarà cura di detto Nucleo avvalersi, per quanto necessitatogli, delle competenze eventualmente presenti presso altri Reparti specializzati del Comando.

La nuova modulistica predisposta è reperibile esclusivamente sulla rete Intracom di P.M., così come le circolari della Procura della Repubblica citate in oggetto.

FV/LB/cslv/CC

Addì, 18/12/2013

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO